



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

4 aprile 2016

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 4 del mese di aprile duemilasedici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 30 marzo 2016 ed all'integrazione del 1° aprile 2016 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Lucia CENTILLO - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Cesare PIANASSO - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri: Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Barbara Ingrid CERVETTI - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: CIC S.C.R.L. Presa d'atto delle modifiche dello statuto sociale e dell'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota di proprietà della Città Metropolitana di Torino congiuntamente ad altri soci.

N. Protocollo: 5461/2016

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

Dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino nella partecipazione societaria posseduta in CIC S.c.r.l. (di seguito CIC), con sede legale in Via Castellamonte n. 8, Banchette (TO), cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 93006790013, del valore nominale di Euro 20.000,00 corrispondente all'8,47% dell'intero capitale sociale.

In data 4 marzo 2015 l'Assemblea dei soci di C.I.C. s.c.r.l., preso atto dell'azzeramento del capitale sociale per perdite come risultanti dalla situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 ottobre 2014 e preso altresì atto dell'indisponibilità dei Soci di ripianare le perdite e di ricostituire il capitale sociale nel minimo di legge, deliberava lo scioglimento della Società e la conseguente messa in liquidazione della stessa, nominando il liquidatore nella persona dell'ing. Giuseppe Inzirillo, già amministratore della società.

Successivamente, l'Assemblea sociale deliberava in data 15 aprile 2015 di conferire al liquidatore il mandato a stipulare contratti di affitto di rami aziendali con eventuale opzione irrevocabile di acquisto autorizzandolo, al tempo stesso, a presentare al Tribunale di Ivrea istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e 161, 6° comma, L. Fall.. In tale contesto, il liquidatore dava corso alle opportune procedure formali volte a verificare la presenza di soggetti, anche estranei alla compagine sociale di CIC, interessati ad assumere in affitto e successivamente ad acquistare, nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, i rami aziendali di proprietà della società, richiedendo la pubblicazione su primari organi di informazione sia locale che nazionale di un apposito "Invito alla manifestazione d'interesse all'acquisto di rami di azienda".

Il Consiglio metropolitano con deliberazione prot. n. 12652/2015 del 12.6.2015 prendeva atto dell'intervenuto scioglimento anticipato e della messa in liquidazione della Società, deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 4 marzo 2015, con contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa e nomina del liquidatore.

Con provvedimento del 2 luglio 2015 il Tribunale di Ivrea accoglieva con riserva l'istanza di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, 2° comma, L. Fall..

Con successivo provvedimento n. 23399/2015 del 29.7.2015 il Consiglio metropolitano autorizzava l'alienazione della quota di partecipazione in CIC S.c.r.l. in liq. e/o degli eventuali diritti di opzione alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, qualora deliberati dall'Assemblea sociale, da realizzare, anche d'intesa con gli altri soci pubblici, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio. Con il medesimo provvedimento il Consiglio autorizzava le modifiche dello Statuto sociale necessarie per consentire la vendita, mediante procedura ad evidenza pubblica, del capitale sociale e/o dei diritti di opzione a favore di soggetto terzo privato non socio, dando mandato al Sindaco metropolitano, o suo delegato, di votare in conformità in occasione dell'Assemblea straordinaria dei soci che sarebbe stata all'uopo convocata. Inoltre, l'organo consiliare impegnava il Sindaco metropolitano, o suo delegato, a riferire al Consiglio metropolitano sulle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci e sull'esito della procedura ad evidenza pubblica.

In data 3 agosto 2015 l'Assemblea straordinaria dei soci di CIC deliberava, con verbale a rogito notaio dottor Giulio Biino (rep n. 37500/18675), di modificare lo Statuto sociale al fine di consentire l'ingresso di soggetti privati nella compagine sociale, stabilendo espressamente che tale revisione statutaria sarebbe stata condizionata, quanto alla sua efficacia, al valido esperimento da parte di tanti soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale di apposita procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un soggetto terzo privato che si impegnasse a provvedere al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale della società, e a cui trasferire le proprie quote di partecipazione.

In particolare, le modifiche di Statuto deliberate riguardavano, sinteticamente, i seguenti articoli:
Articolo 1 - Costituzione e denominazione: veniva tolto il riferimento alla partecipazione alla società di Enti Pubblici;

Articolo 5 - Le categorie di soci: veniva previsto l'ingresso in Società di soggetti privati ed

eliminata la previsione della ripartizione del capitale sociale a favore dei soci pubblici;

Articolo 10 - Esclusione: veniva eliminato il riferimento alla natura soggettiva del socio pubblico;

Articolo 11 - Il capitale sociale: era aggiornato l'importo del capitale sociale;

Articolo 12 - Le partecipazioni: veniva eliminato il riferimento alla natura soggettiva del socio pubblico e ridotti i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci;

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea: veniva tolto il riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito di coloro che ricoprivano incarichi di rappresentanza degli Enti pubblici locali;

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione: veniva eliminato qualsiasi riferimento alla nomina dei consiglieri in rappresentanza dei soci pubblici locali;

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: era eliminato il riferimento alla nomina del Presidente da parte dell'Assemblea tra i rappresentanti degli enti pubblici locali;

Articolo 24: veniva tolto il riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di "in house providing" sostituendolo con un più generico rinvio alle altre norme vigenti in materia.

Successivamente, in data 4 agosto 2015 i soci di CIC Comune di Ivrea (24,91%), CSI PIEMONTE (18,10%), Città Metropolitana di Torino (8,47%), ASL TO-4 (14,12%), ASL TO-3 (0,80%), ASL NOVARA (0,80%), stipulavano la Convenzione con la quale si impegnavano:

- 1- a cedere l'intera loro partecipazione in CIC (pari al 67,20% dell'intero capitale sociale) mediante procedura ad evidenza pubblica, condizionata all'adempimento da parte dell'aggiudicatario di ripianare le perdite della Società e di ricostituire il capitale a nuovo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c.,
- 2- a procedere al rinnovo pluriennale - comunque non inferiore a tre anni - delle convenzioni/contratti di servizio e degli affidamenti in corso di esecuzione, qualora esistenti,

e conferivano contestualmente mandato all'ASL TO-4 di esperire tutte le azioni ed attività necessarie per l'indizione e lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.

L'Avviso di asta pubblica per la cessione sul mercato del 67,20% del capitale sociale di CIC, con prezzo a base d'asta pari a euro 672,00, veniva pubblicato in data 14 agosto 2015. In data 9 settembre 2015, all'esito della procedura di gara, la stazione appaltante procedeva all'aggiudicazione provvisoria delle partecipazioni alla società CSP S.p.a., con sede legale in Torino, C.so Svizzera n. 185 e successivamente, in data 17 dicembre 2015, all'aggiudicazione definitiva.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva, come sopra richiamate, venivano formalizzati i contratti e/o gli affidamenti con alcuni dei Soci della Società ed in particolare con ASL Torino Novara, Comune di Ivrea, CSI, ASL TO-4, ASL TO-2, CONISA, CISS Chivasso, Comune di Brandizzo, Comune di Ciriè, Comune di San Benigno, Comune di Quincinetto, Comune di Montalto Dora, Comune di Volpiano, Consorzio INRETE, Comune di Castellamonte, Comunità intorno al Lago, Comune di Cascinette, Comune di Nomaglio, UNIONENET.

In data 2 novembre 2015 il liquidatore di CIC depositava istanza di chiusura della procedura di concordato preventivo ex art. 161, 6° comma L. Fall.

Quindi in data 21.12.2015 i soci sottoscrittori della Convenzione del 4 agosto 2015 e gli ulteriori soci di CIC¹, quali parti Cedenti, sottoscrivevano il "Contratto di vendita di quote sociali"

¹ Trattasi di Comune di Ivrea, Città Metropolitana di Torino, Consorzio per il sistema informatico – CSI Piemonte, Azienda Sanitaria Locale Torino 4, Azienda Sanitaria Locale Torino 3, Azienda Sanitaria Locale Novara, Azienda Sanitaria Locale Torino 2, Comune di Brandizzo, Comune di Burolo, Comune di Carema, Comune di Montalto

trasferendo le rispettive partecipazioni pari al complessivo 89,45% del capitale sociale di CIC alla società CSP S.p.a., quale parte Cessionaria, verso un corrispettivo complessivo di euro 2.685,01, come determinato in sede di gara (per la Città metropolitana di Torino il corrispettivo riscosso ammontava ad euro 252,08).

Alla data della sottoscrizione del contratto, la Cessionaria CSP S.p.a. si impegnava a provvedere al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione contabile di CIC alla data del 30.11.2015, comunque non oltre il valore massimo di Euro 3.500.000, ed alla ricostituzione del capitale di CIC con le modalità in appresso indicate:

(i) quanto ad Euro 1.564.434,24 mediante conferimento a capitale di CIC ai sensi degli artt. 2464 e 2465 cod. civ., dei crediti, oggetto di contratti di cessione perfezionati dalla Cessionaria con terzi (ii) quanto ad Euro 3.750.000, mediante conferimento in proprietà del software DHE Distributed Healthcare Environment meglio descritto nella perizia asseverata. La Cessionaria produceva il piano industriale, economico e finanziario attestante la capacità di CIC, una volta effettuati i conferimenti di crediti, di denaro e di software, di proseguire l'attività di impresa in un'ottica di continuità aziendale e il pagamento dei debiti non scaduti alle loro scadenze contrattuali.

Inoltre la Cessionaria si obbligava:

(i) a mantenere i livelli occupazionali per un periodo corrispondente alla durata dei contratti e degli affidamenti prorogati e/o rinnovati proporzionalmente agli importi complessivi dei contratti ed affidamenti prorogati e/o rinnovati, tenendo conto degli importi complessivi dei contratti ed affidamenti prorogati e/o rinnovati,

(ii) a mantenere la sede di lavoro del personale nello stesso presidio territoriale della Società,

(iii) a tenere entro il 31/12/2015 l'Assemblea sociale per deliberare il ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione contabile del 30.11.2015, e comunque non oltre il valore massimo di Euro 3.500.000, e la ricostituzione del capitale di CIC mediante conferimento di crediti e di software per i singoli importi indicati nel contratto; di conseguenza la Cessionaria si obbligava a deliberare la revoca dello stato di liquidazione della Società con contestuale rinuncia alla procedura di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

(iv) a non cedere la partecipazione posseduta, a non cedere e a non dare in affitto l'azienda o rami aziendali né a cedere a terzi i contratti perfezionati dalla Società con i terzi per un periodo corrispondente alla durata dei contratti e degli affidamenti prorogati e/o rinnovati,

(v) ad acquisire, in tutto o in parte ed in relazione alle proposte di cessione inoltrate dai Soci pubblici diversi dai Cedenti, le partecipazioni pari al 10,01% del capitale sociale della Società.

Successivamente, il liquidatore di CIC comunicava ai soci che in data 24.12.2015 il Tribunale di Ivrea aveva notificato alla società il decreto di chiusura del concordato preventivo n. 06/2015.

Quindi in data 30.12.2015 l'Assemblea dei Soci di CIC, riunitasi in sessione straordinaria, deliberava con verbale a rogito notaio dottor Andrea Ganelli (rep. n. 32595/21834), tra l'altro, sinteticamente quanto segue:

- 1- di dare atto che il capitale sociale di CIC era di euro 228.885,75 interamente sottoscritto e versato;
- 2- di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30 novembre 2015;
- 3- di coprire le perdite di complessivi euro 3.259.137,00 come segue:
 - per euro 552,00 mediante utilizzo integrale della riserva legale
 - per euro 228.885,75 mediante azzeramento del capitale sociale

Dora, Comune di Nomaglio, Comune di Samone, Comune di Settimo Torinese, Consorzio In.re.te., Comune di Cascinette di Ivrea, Comune di Volpiano, Comune di Ciriè, CON.I.S.A Valle di Susa, Comune di Venaria Reale, Comune di Chivasso, Comune di San Benigno Canavese, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Trausella, Azienda Sviluppo Multiservizi, Consorzio di Bacino 16, CISS Chivasso, Comune di Vico Canavese, Città di Castellamonte.

- per la residua perdita di euro 3.029.699,25 mediante aumento del capitale sociale da euro zero ad euro 3.129.699,25 e sua immediata riduzione ad euro 100.000,00 con un sovrapprezzo quote di complessivi euro 2.161.734,99 da liberare interamente mediante conferimenti, da parte del socio CSP S.p.a., dei beni descritti nelle relazioni peritali di stima;
- 4- di revocare, subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui all'art. 2487 ter 2° c. c.c., la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 4 marzo 2015 portante la messa in liquidazione della società;
- 5- di ricostituire l'organo amministrativo della società;
- 6- di modificare l'oggetto sociale al fine di adeguarlo all'effettiva attività che la società dovrà svolgere variando in conformità lo statuto sociale;
- 7- di dare atto, ad avvenuto perfezionamento in pari data dei conferimenti da parte di CSP S.p.a.:
 - dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale da euro zero ad euro 3.122.322,15 e sua immediata riduzione ad euro 100.000,00 con un sovrapprezzo quote di complessivi euro 2.161.734,99
 - che il capitale sociale di euro 100.000,00 era interamente sottoscritto e versato e risultava interamente posseduto dal socio CSP S.p.a.
 - dell'avvenuta modifica dello statuto sociale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della deliberazione, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente

richiamate, delle modifiche dello Statuto sociale di CIC S.c.r.l., come deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 3 agosto 2015, in premessa riportate, e del testo dello Statuto sociale approvato dalla medesima Assemblea del 3 agosto 2015, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, dell'esito della procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione della Città metropolitana di Torino in CIC S.c.r.l., congiuntamente con gli altri soci, realizzata dall'ASL TO-4, come in premessa riportata;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino.

* * * * *

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: CIC S.C.R.L. Presa d'atto delle modifiche dello statuto sociale e dell'esito della procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota di proprietà della Città Metropolitana di Torino congiuntamente ad altri soci.

N. Protocollo: 5461/2016

Non partecipano al voto = 2 (De Vita - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

| | | | |
|----------|---|----|------------|
| Presenti | = | 10 | |
| Astenuti | = | 1 | (Tronzano) |
| Votanti | = | 9 | |

Favorevoli 9

(Amprino - Avetta - Brizio - Centillo - Fassino - Genisio - Martano - Montà - Paolino)

La deliberazione risulta approvata e NON dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/dp

STATUTO

TITOLO I GENERALITA'

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Esiste una società consortile a responsabilità limitata denominata "CIC s.c.r.l.". La società si qualifica ed opera come consortile in conformità a quanto previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Banchette (TO) e può dotarsi di sedi operative sul territorio.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per scopi quelli di:

- a) mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della gestione operativa;
- b) realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati che, promuovendo la connessione tecnica ed operativa dei soci, consentano lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse e la standardizzazione delle procedure;
- c) facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte dei soci di minore dimensione e l'estensione di tali tecniche a nuovi settori operativi di interesse sociale;
- d) promuovere il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative dei soci nel settore dell'informatica applicata alla gestione operativa delle attività tecnico-amministrative;
- e) progettare, sviluppare, gestire esclusivamente per i soci servizi basati



sull'uso di soluzioni e strumenti informativi;

f) promuovere e consolidare la formazione di una cultura informatica nei quadri della Pubblica Amministrazione.

Per la realizzazione degli scopi suindicati, la società assume idonee iniziative, ed in particolare:

1) l'analisi funzionale delle attività dei soci; il conseguente sviluppo, l'acquisizione, la manutenzione evolutiva del software applicativo a supporto dell'automazione di tali attività; l'acquisizione degli strumenti necessari per l'espletamento del proprio compito istituzionale; la gestione diretta o indiretta dell'infrastruttura tecnologica così determinata;

2) la promozione di studi, conferenze e convegni inerenti le attività della società e quelle dei soci che abbiano ricevuto impulso e/o qualificazione significativi dall'utilizzo delle prestazioni della società;

3) la promozione, nell'ambito di competenza delle attività della società, di iniziative di sensibilizzazione, informazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione in favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

4) tutte le iniziative che la società decida di adottare per il miglior conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti.

Articolo 4 - Durata. Esercizio sociale. Scioglimento.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La società si scioglie per le ragioni previste dalla legge.


TITOLO II I SOCI

Articolo 5 - Le categorie di soci

Possono entrare a far parte della società:

Diana L. Juginillo

[Handwritten signature]



- 1) Enti Locali singoli e/o associati (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, unioni di Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Locali);
- 2) Aziende Sanitarie;
- 3) società a capitale interamente pubblico ed organismi di diritto pubblico;
- 4) soggetti privati.

Articolo 6 - L'ammissione alla società e l'ampliamento della compagine sociale

L'ammissione alla società di nuovi soci è regolata dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Gli obblighi ed i diritti dei soci – I poteri ispettivi

I soci si obbligano:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, delle convenzioni e delle deliberazioni degli organi della società;
- b) all'adempimento tempestivo degli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli soci interessati a tali obblighi;
- c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità.

Previa richiesta scritta motivata i soci hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie circostanziate sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. In particolare, per consentire a ciascun socio l'esercizio del potere ispettivo sull'attività sociale:

- a) ciascun socio ha diritto di accedere a tutti i documenti contabili ed agli atti sociali, forniti su richiesta in forma elettronica sicura. Ciascun socio può altresì richiedere informazioni agli organi di amministrazione ed esercitare il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione consortile, con facoltà di sottoporre alla

Fugizillo
Bivona



valutazione dell'Assemblea dei soci le questioni relative al puntuale perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi sociali;

b) entro il termine di ciascun esercizio, il Presidente sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, la relazione annuale in ordine all'attività della società ed all'andamento economico della gestione.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascun socio entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea; entro i trenta giorni successivi i soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla società possono trasmettere al Presidente, affinché siano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, note sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 8 - La perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre ai casi previsti dalla legge, per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Il socio receduto od escluso rimane responsabile degli obblighi assunti nei confronti della società e dei singoli soci.

Il socio uscente non ha diritto a restituzione alcuna dei beni conferiti alla società a fondo perduto.

Articolo 9 - Recesso


La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso ove pervenga entro tre mesi dal suo termine; altrimenti, ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento del perfezionamento del recesso, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di socio, nei confronti di terzi e/o di soci.

I beni conferiti, i contributi, e le quote versate non a fondo perduto vengono restituiti

Figini

Figini



[Handwritten signature]

senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se la società si fosse sciolta alla data del recesso.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 del codice civile.

Articolo 10 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la maggioranza di cui al successivo articolo 19, di escludere il socio che:

- a) non proceda al pagamento dei servizi fatturati e/o dei contributi consortili dovuti alla società entro sessanta giorni dalla diffida ad adempiere comunicata da parte del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) sia posto in liquidazione o sia dichiarato estinto.

TITOLO III

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 - Il capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro zero.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Articolo 12 - Le partecipazioni



Giuseppe Fugzich

mi s

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, sia conferimenti in denaro sia conferimenti di beni in natura e di crediti; possono altresì essere effettuati dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può anche stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate ed effettuate con ciascun socio singolarmente, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti normative.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Per il caso di ammissione di nuovi soci, la società potrà aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti dei soci entranti, sulla base di quanto sopra previsto. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire sia nella forma di conferimenti in denaro, sia di beni in natura, sia di crediti o di servizi o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di aumento di capitale, le partecipazioni di nuova emissione possono essere offerte a terzi.

In caso di trasferimento le partecipazioni devono essere offerte in prelazione agli altri soci, secondo le modalità di seguito indicate:

a) il socio che intenda cedere la propria partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione indicando la quota di partecipazione da cedere, il nominativo del cessionario ed il prezzo convenuto;

b) il Consiglio di Amministrazione comunica la proposta di cessione agli altri soci entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata;

c) i soci hanno diritto di esercitare la prelazione sull'acquisto, alle medesime condizioni convenute con il terzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni. In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di taluno dei soci il diritto di prelazione si estenderà automaticamente e proporzionalmente alle rispettive quote in favore dei soci

Divina Fugina



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

che esercitino tale diritto i quali pertanto, con la comunicazione di esercizio della prelazione, accettano l'eventualità di dover acquistare l'intera partecipazione in vendita.

d) i soci che esercitino la prelazione ne dovranno dare comunicazione al socio cedente e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b):

e) decorso il termine di cui alla precedente lettera d) senza che alcuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione il socio cedente sarà libero di cedere la quota al terzo alle condizioni convenute;

f) tutte le comunicazioni indicate in questo articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto dei termini suindicati farà fede la data dell'accettazione delle raccomandate presso l'Ufficio postale.

L'Assemblea dei soci determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le condizioni di convenzionamento con i soggetti aventi titolo i quali ne facciano richiesta.

Articolo 13 - I servizi – Procedura per la stipulazione dei contratti di servizio

I servizi che la società eroga ai propri soci sono oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi deliberanti degli enti dei soci. In particolare, la stipula dei contratti di servizio è effettuata nel rispetto delle disposizioni seguenti:

a) il singolo socio comunicherà analiticamente alla società le prestazioni che intende richiederle;

b) la società, dopo aver individuato le soluzioni tecniche ed organizzative, comunicherà al socio la proposta tecnico-economica il cui corrispettivo sarà determinato sulla base del prezzario approvato dal Consiglio di Amministrazione;

c) il singolo socio comunicherà alla società la propria valutazione, al fine di definire analiticamente il disciplinare relativo;

d) il socio e la società sottoscriveranno l'apposito contratto di servizio e gli allegati relativi al fine di dare avvio all'esecuzione del servizio.

Luigi
Luigi



[Handwritten signature]

Articolo 14 - Gli utili

I soci, considerata la natura consortile della società, non hanno diritto alla distribuzione di eventuali utili.

Allo scioglimento della società vengono rimborsati: i finanziamenti infruttiferi, i contributi ed i beni conferiti alla società. I conferimenti, i finanziamenti, i contributi, nonché il valore residuo dei beni conferiti vengono rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria conteggiata per ciascuno di essi - in base all'indice ISTAT del costo della vita - dalla data del versamento o conferimento a quella del riparto comune a seguito di scioglimento.

Non vengono restituiti i finanziamenti né i beni, né rimborsati i valori, rimessi alla società a fondo perduto, in ogni caso.

Articolo 15 - I contributi

Per il finanziamento delle attività istituzionali la società si avvale anche dei contributi disposti, da parte di Enti pubblici, di Enti privati e di persone, anche estranei alla compagine sociale e finalizzati alla gestione ordinaria delle attività della società, nonché di erogazioni concesse da Istituti di credito, finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 16 - Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 17 - L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Giuseppe Fajzillo



L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, di cui una entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Nei casi previsti dalla legge la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene, altresì, convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione viene comunicata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso d'impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono un Presidente della seduta nel loro seno. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5) (decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Articolo 18 - I poteri dell'Assemblea

L'Assemblea individua ed ad approva tutte le decisioni strategiche per l'attività della società ed in particolare:

Diana Fugzillo



[Handwritten signature]

- 1) la determinazione degli indirizzi finanziari ed operativi della società, individuati mediante il Budget, strumento necessario per rendere effettivo e concreto il controllo analogo da parte dei soci sulla società;
- 2) la verifica in concreto circa il perseguimento dei predetti indirizzi finanziari ed operativi, mediante il Controllo di gestione e finanziario, strumento anch'esso ritenuto necessario a rendere effettivo il controllo analogo da parte dei soci sulla società.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) vengono assunte dall'Assemblea almeno una volta all'anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e saranno sempre approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea provvede inoltre ad approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione almeno ogni dodici mesi:

- 1) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Fermo quanto sopra, l'Assemblea provvede altresì:

- 1) all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Vice Presidente;
- 5) all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto;
- 6) alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, agli altri amministratori ed ai Sindaci;
- 7) all'approvazione ed alle eventuali modifiche, dei regolamenti interni;
- 8) alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi soci;
- 9) alle decisioni relative allo scioglimento della società e, se necessario, alla nomina di un liquidatore ed alla definizione dei suoi poteri;
- 10) all'autorizzazione di decisioni relative al compimento di operazioni che comportano

Diana M. Fusillo

...



una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea provvede altresì ad assumere le decisioni del caso in ordine alle questioni sottoposte dai soci ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. a) del presente Statuto.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo dell'attività consortile.

I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

Articolo 20 - I poteri del Consiglio di Amministrazione

Ferme le competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci (come stabilite dall'articolo 18), nonché quelle del Collegio Sindacale (come stabilite dall'articolo 23), il Consiglio di Amministrazione cura l'ordinaria amministrazione della società ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.

Il Consiglio potrà nominare tra i membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni ed eventuali retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le esigenze della società, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi finanziari ed operativi definiti periodicamente dall'Assemblea dei soci e, in funzione di tali indirizzi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa, una volta almeno ogni dodici mesi:

- 1) lo Schema organizzativo degli uffici;
- 2) il Piano delle risorse umane e degli investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e potrà altresì nominare direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, nonché arbitri o amichevoli compositori in presenza di

Giuseppe Fajzillo

[Handwritten signature]

[Circular stamp: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE]

controversie, determinando, eventualmente, anche il corrispettivo delle loro prestazioni, nella misura e nei modi che riterrà opportuno di fissare.


Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, convocano il Consiglio, anche telefonicamente, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di esclusione di un socio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Il Consiglio, in particolare:

- 1) delibera, su proposta del Presidente, sul piano annuale delle attività e sulle linee di sviluppo della società;
- 2) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della società;
- 3) definisce il Contratto tipo per l'affidamento dei servizi, in forma diretta, da parte dei singoli soci alla società, con indicazione della tipologia di detti servizi e i relativi aggiornamenti;
- 4) approva il Prezzario applicabile ai soci e i relativi aggiornamenti;
- 5) delibera sull'ammissione di nuovi soci in base ai criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Assemblea;
- 6) provvede alla gestione esterna ed interna della società;
- 7) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni della società e dei suoi organi operativi;
- 8) redige i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) stabilisce e modifica l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove essa è posta;
- 10) propone all'Assemblea la determinazione dei compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio, a quelli del Collegio Sindacale;

Donna Fugiarlo



[Handwritten signature]

- 11) esplica ogni atto ulteriore necessario al buon conseguimento dell'oggetto sociale ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- 12) delibera l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere presso Istituti di Credito;
- 13) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 21 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rappresenta la società nei confronti dei terzi, fermo quanto stabilito dall'articolo 2475-bis del codice civile.

Il Presidente, in particolare:


- 1) presiede l'Assemblea e il Consiglio e ne determina l'ordine del giorno;
- 2) propone al Consiglio il piano di attività annuale e le linee di sviluppo della società;
- 3) ha la firma di tutti gli atti sociali;
- 4) vigila, coadiuvato dal Consiglio, sulla tenuta e sulla conservazione dei libri, dei registri e dei documenti, nonché sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- 5) fornisce ai soci, se richiesto, le informazioni relative allo svolgimento delle attività della società;
- 6) cura, di concerto col Consiglio, il funzionamento degli organi operativi della società, e tutti i rapporti esterni;
- 7) cura, di concerto col Consiglio, la realizzazione delle iniziative e delle attività sociali.

Articolo 22 - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente del Consiglio è nominato dall'Assemblea nei modi previsti dal presente Statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni a richiesta del Presidente stesso od in caso di impedimento di quest'ultimo.

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati



Giugino
Bianchi

mi si

due membri supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra i Revisori Contabili.

Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alle altre norme in materia.

Articolo 25 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto o le deliberazioni degli organi sociali, ivi comprese le controversie con soci cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che abbiano rivestito cariche nella società, è deferita alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Il Collegio decide, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e dispone in ordine alle proprie spese e competenze.